www.italiaoggi.it
ItaliaOggi
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Data: 02.10.2023 Pag.: 34,35
Size: 1697 cm2 AVE: € 81456.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000

E' ancora forte la riluttanza nei confronti dei testamenti e dei patti di famiglia anticipati

Successioni, imprenditori rigidi sui passaggi generazionali

Pagine a cura
DI ANTONIO RANALLI

La materia successoria, e in particolare testamentaria, è tra le più complesse dell'ordinamento italiano. Un tema di cui si è parlato molto ultimamente, in occasione della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi o del cantante Franco Battiato, ma che continua a restare per molti italiani un tema tabù: secondo le statistiche dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, soltanto il 12% degli italiani fa testamento.

Un settore che resta di competenza principalmente dei notai, ma nel quale gli studi legali vengono coinvolti per realizzare pianificazioni successorie, specie in presenza di imprese. «Il dato del 12% potrebbe essere interpretato come fiducia assoluta nella successione ereditaria regolata dalla legge, ma, sulla base dell'esperienza maturata, sono più orientato a credere che permanga una resistenza culturale a redigere il testamento», dice **Paolo Marra**, partner di **SZA Studio Legale**, «È, infatti, radicato, più o meno consciamente, il pregiudizio per cui la redazione del testamento preluda alla morte. Ovviamente non è così e, anzi, la migliore successione (soprattutto nel caso in cui nel patrimonio sia inclusa un'impresa) è quella meditata, predisposta - e realizzata, almeno per la parte e con gli strumenti che possono essere utilizzati durante la vita – per tempo. Nonostante le norme del Codice Civile in materia successoria siano probabilmente le più stabili, nel senso che raramente sono state oggetto di modifiche da parte del legislatore, esse non sono sufficientemente conosciute dal cittadino».

«Alcuni recenti accadimenti hanno riacceso i riflettori nei confronti delle dinamiche successorie legate ad importanti famiglie e nomi noti del panorama domestico ed internazionale», dice il direttore generale di Unione Fiduciaria, **Filippo Cappio**. «Il testamento del Cavaliere, ad esempio, ha dimostrato come attraverso un documento di poche righe sia stato possibile trasferire un patrimonio ingente e complesso, anche riuscendo a garantire continuità nella cassaforte di famiglia (e nelle società da quest'ultima partecipate). Dal nostro punto di vista osserviamo una crescente sensibilità verso il tema del passaggio generazionale e un'evoluzione delle strategie successorie, sempre più sofisticate e con cifre internazionali. La legislazione italiana, tuttavia, non sempre è in grado di garantire il pieno raggiungimento dei desiderata del disponente, soprattutto se si tratta di patrimoni complessi, eterogenei ed internazionali. Si pensi, ad esempio, ai limiti dati dalle previsioni codicistiche in materia di quota di legittima o al divieto di patti successori».

Il diritto successorio italiano pone significativi limiti a fronte di molte esigenze e obiettivi, fra i quali la necessità di pianificazione del passaggio generazionale all'interno dell'impresa e la salvaguardia della continuità di quest'ultima in primis, il divieto di patti successori e la previsione delle quote di riserva a favore dei cd. eredi legittimari. «In quest'ottica, lo strumento per eccellenza a disposizione dell'imprenditore è il "patto di famiglia"», spiega **Gianpiero Succi**, partner **BonelliErede**, «ossia l'unica fattispecie espressamente in deroga, nel nostro ordinamento, al divieto di patti successori. Si tratta però di uno strumento poco diffuso nella prassi, principalmente per due motivi: da un lato, la necessità di ottenere il consenso unanime di tutti i legittimari, il che incentiva condotte ostruzionistiche; dall'altro lato, l'obbligo di liquidazione contestuale delle quote di riserva solo a carico del beneficiario e non, in alternativa, anche a carico del disponente. Altro strumento di pianificazione successoria è la «fondazione di famiglia» di cui all'art. 28 cod. civ., ossia una forma di segregazione patrimoniale destinata al vantaggio di una o più famiglie».

Per **Antonio de Paoli**, partner di **Andersen** «se il testatore possiede beni all'estero, varranno le regole dettate dal Reg. UE 650/2012. I profili internazionali di una successione dovranno esser vagliati attenta-

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario, Non riproducibile

ItaliaOggi
www.italiaoggi.it
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Data: 02.10.2023 Pag.: 34,35
Size: 1697 cm2 AVE: € 81456.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000

Successioni, imprenditori rigidi sui passaggi generazionali

mente, al fine di evitare che la devoluzione dei beni ereditari sia regolata da più leggi, con evidenti ripercussioni sull'esecuzione testamentaria.

Ancora, in sede di redazione del testamento, sarà necessario utilizzare un linguaggio chiaro e preciso, ponendo grande attenzione alle parole utilizzate e alle coniugazioni verbali, sì da evitare contenziosi relativi all'interpretazione delle ultime volontà del testatore. In terzo luogo, è sempre bene garantire l'unicità del testamento attraverso l'utilizzo della revoca sistematica, in fase di redazione, di ogni precedente testamento. In tal modo, si eviterà di incorrere in problemi legati a disposizioni potenzialmente incompatibili, contenute in differenti schede testamentarie».

«La devoluzione testamentaria può essere (ed in effetti lo è spesso) preceduta da ulteriori liberalità, come le donazioni solo ad alcuni dei legittimari (ad esempio ad uno dei figli) o a terzi estranei alla famiglia, con conseguente violazione della predetta quota di legittima e rilevanti contenziosi alla morte del testatore o la difficile trasferibilità a terzi dei beni oggetto della (anche solo potenziale) disputa», dice **Augusto Santoro**, partner di **Herbert Smith Freehills**. «Il testamento (come pure le donazioni) può avere a oggetto una molteplicità di beni, dai conti corrente agli immobili e anche l'azienda o le quote societarie che spesso sono sottoposte a volontà testamentarie non del tutto in linea con il dettato di legge, rendendole di fatto intrasferibili a terzi estranei alla famiglia in virtù dei vincoli collegati all'utilizzabilità di detti beni da parte del soggetto beneficiario. In aggiunta, non è infrequente, l'apposizione di condizioni (anche involontarie) alla devoluzione testamentaria: "se non dovessi tornare dall'ospedale…" che rendono di fatto non più efficaci dette volontà nel caso in cui non si verifichi l'evento sottostante (nell'esempio, il testatore rientri dall'ospedale), ovvero errori nella considerazione delle quote di legittima aventi ad oggetto beni dal valore mobile o non del tutto stimabile a priori, quali l'azienda».

Sul «patto di famiglia» **Giovanni Gigliotti**, partner di **Pavia e Ansaldo** ricorda che «è però spesso indispensabile affiancare agli strumenti propriamente destinati alla successione altri istituti, offerti dall'ordinamento interno o mutuati dal contesto internazionale. La sottoscrizione di una «costituzione familiare», un patto obbligatorio che contiene le regole di convivenza e gli orientamenti di fondo della famiglia, può costituire la giusta scelta per prevenire le liti tra futuri eredi attraverso la trasmissione di un patrimonio di valori e regole di comportamento condivise nel rispetto delle previsioni inderogabili dell'ordinamento.

La demoltiplicazione delle partecipazioni attraverso l'utilizzo di holding può essere un utile strumento per prevenire, o mantenere ad un livello più alto rispetto al contesto della company operativa, le liti tra i discendenti e le loro famiglie. Il riassetto societario preparatorio al passaggio generazionale può divenire peraltro anche occasione di sviluppo, ad esempio attraverso operazioni di family buy out o di development capital, eventualmente prodromiche ad una futura quotazione in borsa. Nel contesto internazionale, vari sono gli strumenti di più ampio respiro per gestire la successione, tra cui il trust».

Per **Anna Caimmi**, founding partner di **Lexant SBtA** «la prima cosa non così ovvia è che il testamento ha diverse forme e la forma è sostanza: nulla va trascurato a partire dalla data in cui viene redatto, il luogo e alcune articolazioni. Chi fa testamento vuole ovviamente disporre in maniera diversa rispetto a quello che la legge prevede della porzione di disponibile: nella sua semplicità, il concetto implica attenzione rigorosa per evitare controversie non sempre così scontate. Anche perché le sezioni che si occupano di diritto ereditario non sono sempre specializzate ed è sempre competente il tribunale del luogo dove si è aperta l'eredità. È importante per esempio esplicitare che tutte le precedenti disposizioni sono revocate, magari aggiungendo nella piena consapevolezza per dare a chi legge la certezza di essere nel pieno delle proprie facoltà mentali».

Per **Francesco Nobili**, partner di **Biscozzi Nobili Piazza** «il testamento deve contenere concetti semplici espressi in forma precisa. Evitare frasi che possono dare adito a dubbi. Nella redazione del testamento occorre tenere conto dei vincoli civilistici ed in particolare del rispetto della quota di legittima (una parte del patrimonio del de cuius deve essere destinato a determinati eredi). Ricordare che solo con la redazione di un testamento è possibile destinare liberamente una parte del patrimonio (in particolare, la parte del patrimonio che eccede la quota di legittima). Ai fini del calcolo della legittima non si deve considerare solo il patrimonio caduto in successione ma anche il valore dei beni donati in vita dal de cuius. Oltre agli aspetti di carattere civilistico, nella redazione del testamento si possono pianificare con attenzione anche aspetti di natura sostanziale e qualitativa, prevedendo, sempre nel rispetto della legittima, che determinati asset spettino a determinati eredi».

Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e vole-

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario, Non riproducibile

ItaliaOggi
www.italiaoggi.it
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Data: 02.10.2023 Pag.: 34,35
Size: 1697 cm2 AVE: € 81456.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000

Successioni, imprenditori rigidi sui passaggi generazionali

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario, Non riproducibile

re, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Come spiega **Teresa Mele**, founder dello **Studio Mele**, «nel nostro ordinamento giuridico, vi sono due forme ordinarie di testamento: olografo e per atto di notaio. Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali: l'autografia, la datazione e la sottoscrizione. La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un'eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge. A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli a volte molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole. C'è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento: se il testamento lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci».

I recenti avvenimenti di cui è stata data notizia relativi alle vicende successorie dell'imprenditore Silvio Berlusconi e del cantautore Franco Battiato portano a delle riflessioni sulla necessità/opportunità di pianificare per tempo il trasferimento intergenerazionale del patrimonio, in modo da poter dare efficace attuazione alle proprie volontà. «È opportuno agire per tempo individuando il patrimonio familiare, i possibili successori e valutando in maniera il più possibile imparziale le capacità di questi ultimi, intervenendo – se del caso – alla loro formazione», spiega **Benedetto Tonato**, partner e presidente di **Endevo Advisory Firm Sttpa.** «Se nel patrimonio familiare vi è un'azienda deve essere valutato con molta attenzione a chi spetterà la proprietà e chi, oltre alla proprietà, avrà il ruolo di gestirla. A tale proposito poiché nell'ordinamento legislativo italiano sono vietati i patti successori, intesi quali contratti o comunque atti unilaterali che hanno per oggetto la successione di un soggetto non ancora defunto, e tenuto conto dell'esigenza di tutelare la continuità nella gestione delle imprese, vogliamo qui ricordare che, già nel 2006, è stato introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto giuridico del patto di famiglia (Legge n. 55 del 14 febbraio 2006). Si tratta di un accordo tra i famigliari con i quali l'imprenditore può disporre – in vita – dell'azienda o della partecipazione societaria trasferendone la proprietà ad uno o più discendenti».

Per **Matteo D'Argenio**, partner di **D'Argenio Polizzi** «un'efficiente valutazione di pianificazione successoria non può prescindere dallo strumento assicurativo. La polizza assicurativa di risparmio (sia essa di ramo I o di ramo III) viene esclusa per legge dall'asse ereditario, con ciò consentendo al contraente un certo margine di libertà nella designazione del beneficiario e, con essa, di attribuzione delle proprie sostanze: pur nel rispetto delle quote di legittima, che possono essere comunque rivendicate dopo il decesso dell'assicurato, lo strumento assicurativo permette infatti al contraente di assegnare, al momento della sua morte, una somma a titolo contrattuale (e non ereditario) in favore di un soggetto dallo stesso liberamente indicato. Oltretutto, il carattere assicurativo di questo tipo di contratti determina il cosiddetto tax deferral, vale a dire l'applicazione differita dell'imposizione fiscale sul capital gain medio tempore maturato al momento del decesso (o del riscatto, parziale o totale, ove il contraente decidesse di prelevare parte del premio versato o di estinguere anticipatamente il contratto)».

Le imprese italiane sono principalmente a base familiare; il più frequente errore di chi ha costituito e sviluppato con le proprie forze una impresa di famiglia è quello di sovrapporre famiglia e impresa. «L'imprenditore che decide, in un certo momento della sua vita, di approfondire il tema del passaggio generazionale ha già conseguito tre risultati importanti», dice **Nicola Canessa**, partner di **CBA**, «ha compreso di non essere eterno (sembra banale, ma molti imprenditori pensano che nessuno meglio di loro possa gestire la propria azienda), che il passaggio generazionale non è un momento (la morte) ma un processo lungo e articolato che va meditato e studiato per tempo onde evitare litigi tra gli eredi e la diminuzione del valore della azienda e, infine, che se all'interno della famiglia è corretto privilegiare l'uguaglianza nella successione, la gestione della azienda deve essere affidata all'erede più capace. La preliminare analisi che occorre svolgere in questo caso è piuttosto articolata: occorre valutare la composizione e il valore del patrimonio familiare; la composizione, le capacità, le attitudini, gli effettivi interessi professionali e di vita dei possibili successori. Pianificare un corretto passaggio generazionale garantisce la continuità d'impresa e all'imprenditore il controllo della stessa finché in vita, evita litigi familiari e consente di ottenere benefici fiscali, utilizzando, ad esempio, strumenti «dedicati» quali trust interni e patti di famiglia».

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione mortis causa e ai tra-

ItaliaOggi
www.italiaoggi.it
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Data: 02.10.2023 Pag.: 34,35
Size: 1697 cm2 AVE: € 81456.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000

Successioni, imprenditori rigidi sui passaggi generazionali

sferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. «Dopo la sua (temporanea) abrogazione disposta dall'art. 13 co. 1 della L. del 18 ottobre 2001 n. 383», spiega **Francesco Giuliani**, partner di **Fantozzi & Associati**, «l'imposta in questione, regolamentata anche dal dlgs. n.346 del 31 ottobre 1990 (c.d. T.U. dell'imposta sulle successioni e donazioni) è stata reintrodotta nel sistema attraverso l'art. 2 co. 47 del D.L. del 03 ottobre 2006 n. 262. La successione intesa come trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi dal de cuius ai propri eredi non solo comporta il trasferimento dei beni ma anche degli obblighi che il soggetto defunto assunse in vita. Gli eredi hanno dunque il dovere di provvedere, in misura proporzionale al loro diritto, alla gestione dei debiti, delle imposte e di eventuali ulteriori obblighi come quelli legati ad assetti societari. Presentare la dichiarazione di successione riserva spesso insidie, e dagli errori – assai frequenti e comuni – commessi possono derivare sanzioni, pertanto, a volte, qualche piccola accortezza può essere decisamente utile».

Le successioni possono trasformarsi spesso in contenziosi ereditari a causa di una mancata pianificazione successoria. «Per evitare strascichi giudiziari tra gli eredi è necessario, in primo luogo, valutare la consistenza del patrimonio e determinare le quote di legittima che non possono essere oggetto di disposizioni di ultima volontà», afferma **Edoardo Tamagnone**, partner di **Tamagnone Di Marco Avvocati Associati.** «Infatti, dopo la morte del de cuius, gli eredi potranno fare valere i propri diritti impugnando le donazioni fatte in vita dal testatore, se sono stati lesi nella loro quota di riserva prevista dalla legge. Inoltre, può essere utili individuare delle strategie per ottimizzare il carico fiscale in capo ai futuri eredi, al fine di conseguire un legittimo risparmio di imposta. Infatti, dopo avere costruito, nell'arco di decenni, un determinato patrimonio, è importante conoscere gli strumenti più adatti al fine di trasmetterlo per tempo in modo consapevole e pianificato».

Secondo **Carlo Piatti**, partner di **Masotti Cassella** «benché in molti casi le persone ritengono che il testamento non sarebbe necessario, tuttavia e diversamente la redazione delle ultime volontà è molto utile per evitare di lasciare agli eredi una comunione indivisa e procedere a suddividere direttamente il patrimonio (mobiliare e immobiliare), anche eventualmente prevedendo conguagli a carico dell'erede assegnatario di beni di maggior valore rispetto agli altri. Sicuramente questa scelta è preferibile perché la comunione è una situazione suscettibile di dar corso a litigi tra gli eredi ed è più difficile da gestire. Gli eredi in comunione, prima o poi, dovranno addivenire ad una divisione del patrimonio; pertanto, tanto vale che vi provveda già «a monte» il testatore. Nell'eventualità in cui il testatore decidesse di favorire un erede, rispetto ad un altro, attribuendogli oltre alla quota di legittima anche la quota disponibile può essere utile, per prevenire future discussioni, dar conto in modo trasparente ed espresso delle donazioni effettuate in vita».

Il passaggio del testimone nelle aziende è rilevante per dare continuità all'attività, lasciando che venga gestita da chi – erede o legatario – abbia un maggior spirito imprenditoriale. Emblematico è il caso della Zeiss: il fondatore della prestigiosa azienda di ottica sin dal XIX secolo ha affidato l'impresa nelle mani di soggetti (trust) in grado di gestire dovutamente l'attività. Per **Fabio Ciani**, partner dello **Studio Legale Tributario Internazionale** «sono molteplici gli strumenti che possono essere utilizzati, ma il tutto va fatto per tempo. Si pensi all'utilizzo della struttura di una società semplice in cui far confluire, mentre si è in vita, il patrimonio immobiliare, al fine di evitare gli effetti discendenti dagli articoli 747 e 750 del Codice civile (collazione e imputazione a valori correnti, secondo cui all'apertura della successione il coniuge e i discendenti che abbiano ricevuto in vita donazioni dirette o indirette dal defunto debbano imputare alla loro quota il valore dei beni oggetto di tali donazioni come determinato al tempo dell'apertura della successione). Lo stesso dicasi per la costituzione di un Trust attraverso il quale lucrare l'effetto segregativo, la minore tassazione proporzionale Ires di esso in luogo di quella progressiva del disponente e la pianificazione successoria designando gli eredi quali beneficiari del Trust».

Quando si tratta di patrimoni significativi, che molto spesso includono svariate società attive nei più diversi settori, il testamento può non essere sufficiente per prevenire l'insorgere di controversie tra gli eredi, al fine di assicurare la necessaria continuità del business. «In questi casi è essenziale un cambio di paradigma, ovvero che la successione venga, per così dire, "preparata" con molto anticipo rispetto alla scomparsa della fondatrice o del fondatore», dice **Roberta Crivellaro**, managing partner di **Withers.** «In particolare, mi riferisco a quell'ampia gamma di strumenti offerti dal diritto societario, con il quale è possibile razionalizzare un compendio altrimenti composto da molteplici partecipazioni sotto il comune ombrello di una società holding o di un Trust. Con indubbi vantaggi in punto di coerenza e fluidità della successione, a beneficio di tutti gli stakeholder. La nostra legislazione offre an-

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario, Non riproducibile

ItaliaOggi
www.italiaoggi.it
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Data: 02.10.2023 Pag.: 34,35
Size: 1697 cm2 AVE: € 81456.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000

Successioni, imprenditori rigidi sui passaggi generazionali

che la possibilità di regolamentare in maniera dettagliata l'assetto di governance del gruppo, così da poter assicurare che le decisioni societarie vengano assunte, tendenzialmente, dalle persone e con le modalità che avrebbe desiderato il capostipite».

l fatto che in Italia la maggior parte delle successioni (oltre l'85%) si apra *ab intestato*, ovverosia senza che il de cuius abbia lasciato disposizioni di ultima volontà, evidenzia quanta strada ci sia ancora da fare per sviluppare un'adeguata cultura della pianificazione patrimoniale. «Un testamento redatto in maniera formalmente corretta, attributivo di beni specifici e rispettoso dei diritti dei legittimari è imprescindibile nella prospettiva di preservare il valore dei beni destinati a cadere in successione e ridurre il rischio di contenziosi, tutelando anche la stabilità dei rapporti familiari», dice **Massimiliano Campeis** dello **Studio Campeis**, «Idealmente, un'efficace pianificazione patrimoniale dovrebbe iniziare nel corso della vita, attraverso l'utilizzo degli istituti ritenuti più idonei: la predisposizione di disposizioni di ultima volontà puntuali e dettagliate interagirebbe quindi con gli atti compiuti inter vivos, fungendo da strumento di coordinamento e di «chiusura». Nell'attività di pianificazione successoria, particolare attenzione va prestata alla sorte delle partecipazioni societarie: spesso la società è considerata alla stregua di una «torta», della quale attribuire una fetta a ciascuno degli eredi, e ci si dimentica del fatto che scomporne il «controllo» in più parti rischia spesso di condurre a conflitti e stalli decisionali, suscettibili di far deperire, nel volgere di poco tempo, il valore dell'azienda. Situazione ancora peggiore si verifica quando non è redatto testamento, o si attribuiscono agli eredi quote ideali sulle partecipazioni».

Per **Marzio Morgante**, managing partner di **ATA Asian Tax Advisory Ltd,** «successione legittima o testamentaria, requisiti di validità del testamento, limiti al potere di disporre, diritti dei legittimari, riunione fittizia per determinare il *relictum*, sono alcuni degli istituti del diritto successorio che è opportuno conoscere per tempo, per evitare effetti indesiderati».

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario, Non riproducibile

L'85% degli italiani non lascia alcuna volontà testamentaria

Il grafologo: la volontà si può interpretare

«Per redigere correttamente un testamento è necessario rispettare tre semplici requisiti: autografia, datazione e sottoscrizione, oltre ad essere maggiorenni e capaci di intendere e di volere, e deve essere scritto in solitudine. La segretezza del testamento olografo, requisito indispensabile per evitare eventuali inter-manipolazioni da parte di terzi, è tutelata da normative giuridiche». Lo spiega **Patrizia Giachin**, esperta in grafologia forense. «L'autografia è indispensabile per accertate la volontà e la paternità delle disposizioni», dice Giachin, «non occorre che il testamento sia leggibile, ma deve essere decifrabile. Può essere scritto con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto e il linguaggio e le espressioni devono essere abituali e corrispondenti alle competenze linguistiche del testatore.

Tuttavia, è consentito (e consigliabile) ricevere indicazioni su come assegnare agli eredi quote legittime e disponibili per non incorrere in lesioni di legittima. L'intervento del parere di un grafologo viene spesso richiesto dai parenti più prossimi che non riconoscono la grafia del de cuius, che nel tentativo di scrivere in modo leggibile ed in bella calligrafia si allontana dalla grafia abituale scrivendo con una scrittura "nuova", altre volte, non soddisfatti delle disposizioni testamentarie, mettendo in dubbio la veridicità del testamento adducendo alle medesime ragioni.

In realtà, ognuno può decidere di scrivere in modo diverso, ma che si scriva con la sinistra, la bocca o un piede, il grafologo è in grado di risalire alle peculiarità scrittore accertando la paternità della manoscrittura».

© Riproduzione riservata